REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1016/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2013

relativo all'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* come additivo per mangimi per i suini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) Una domanda di autorizzazione del preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* è stata presentata a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* come additivo per mangimi destinati a suini, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4) Nel parere del 16 aprile 2013 [2] l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* è sicuro per le specie bersaglio, per la salute umana e per l'ambiente. Ha riconosciuto che tale preparato è in grado di biotrasformare tricoteceni presenti in mangimi contaminati per i suini. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Risulta pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime», è autorizzato come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
[2] *The EFSA Journal* 2013; 11(5):3203.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: sostanze che riducono la contaminazione da micotossine nei mangimi: Deossinivalenolo (DON)									
1m01	—	Ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae*	*Composizione dell'additivo* Preparato del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae*, contenente almeno 5×10^9 CFU/g di additivo. Forma solida *Caratterizzazione della sostanza attiva* Cellule vitali di: ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* *Metodo di analisi* (1) Enumerazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae*: metodo delle diluizioni successive con agar VM integrato con oxyrase. Identificazione del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae*: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Suini	—	$1{,}7 \times 10^8$	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. L'uso dell'additivo è consentito per mangimi che rispettano la legislazione dell'Unione europea relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 3. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti.	13 novembre 2023

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx